



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

AVVISO DI PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER IL CONFERIMENTO CON CARATTERE DI URGENZA DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA R.S.A. DI GAVI

Questa Amministrazione ha l'urgenza di provvedere ad un conferimento temporaneo della gestione della R.S.A. di Gavi, struttura al momento adibita ad ospitare un numero massimo di **25 ospiti**, con decorrenza **01.01.2025** ed intende pertanto avviare, tramite la piattaforma denominata "Sintel", un'esplorazione di mercato rivolta a verificare l'esistenza di un operatore economico in grado di effettuare il servizio per un periodo non superiore a sei mesi in attesa dell'indizione e dell'aggiudicazione di una procedura di gara.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura sono invitate a presentare, esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL all'indirizzo www.ariaspa.it, apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, sottoscritta digitalmente, nella quale dovranno essere chiaramente indicate l'oggetto della gara e le generalità della Ditta (ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC).

Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del presente avviso sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta;
- Una copia del PATTO DI INTEGRITA' prescritto dalla Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante;
- dichiarazione del Legale Rappresentante attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- dichiarazione attestante di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari per l'esecuzione del presente servizio e di manifestare la propria disponibilità all'avvio delle prestazioni in data **01.01.2025**;
- progetto di organizzazione del servizio finalizzato alla gestione complessiva della struttura secondo quanto richiesto nel presente documento, in cui si illustra l'organizzazione, le attività svolte, le turnazioni, il funzionamento della R.S.A. nella sua complessità. Il progetto dovrà descrivere le modalità di svolgimento di ogni singola funzione con riferimento all'organizzazione del lavoro, del personale, dei materiali e delle attrezzature utilizzati; i singoli servizi dovranno garantire una efficienza globale e un servizio conforme agli standard assistenziali previsti dalla vigente normativa regionale.
- dettaglio riepilogativo dei costi di gestione;

Le dichiarazioni andranno rese, anche in forma contestuale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio osservando le modalità dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. il D.G.U.E. da compilare conformemente alle istruzioni contenute nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvate con Circolare n. 3 del 18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016 e confermate con la nota protocollo 6213 del 30/06/2023. Non dovranno essere compilate le parti relative a "*Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria*" e "*Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione*" in quanto non previsti nell'ambito della presente procedura.



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

La partecipazione alla presente procedura di gara, pena automatica esclusione, avverrà telematicamente attraverso la piattaforma SINTEL; indicazioni ed informazioni su detta piattaforma sono riscontrabili sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA s.p.a. www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "*Guide e Manuali*" e "*Domande Frequenti degli Operatori Economici*". Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando dall'Italia al numero 800.116.738 e dall'estero al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana), tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi. Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla presente manifestazione di interesse è fissato, pena automatica esclusione, alle ore **12:00** del giorno **19.12.2024**.

N.B.: PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PRESENTE PROCEDURA TELEMATICA:

Nel presentare la candidatura, secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo obbligatorio "offerta economica". Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, di esprimere alcun valore economico, si precisa che l'operatore economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo per consentire al Sistema la conclusione del processo.

Busta amministrativa

Una volta eseguito l'accesso con le proprie credenziali, l'operatore economico interessato a partecipare accede nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura. Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi riportati.

Busta economica

Nel caso in cui il sistema richieda la formulazione di un'offerta, l'operatore economico deve inserire il valore 0,1, esclusivamente per poter procedere ad inviare la propria candidatura e ai soli fini del funzionamento del sistema SINTEL. Tale valore non rappresenta in alcun modo l'offerta economica. L'offerta economica dovrà infatti essere formulata, a pena di esclusione, solo a seguito di eventuale invito a procedura negoziata.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno successivamente contenute nella documentazione che sarà resa disponibile per i soli soggetti invitati tramite la piattaforma telematica SINTEL all'indirizzo [http:// www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

L'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato in possesso dei requisiti, come dichiarato nella manifestazione di interesse. Il R.U.P. procederà comunque ad interpellare esclusivamente gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare, anche qualora il numero delle candidature presentate fosse inferiore a cinque.

L'A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR - Regolamento U.E. 2016/679 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma ARIA Sintel e, contestualmente, anche sul Profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it.

Data

**IL DIRETTORE S.C. E.L.A.P.
(DOTT. GIANNI MUSSO)**



*Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

GM

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e trasmesso con posta elettronica certificata.

CONFERIMENTO CON CARATTERE D'URGENZA DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA R.S.A. DI GAVI – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLE PRESTAZIONI

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	7
1.1 Disposizioni generali.....	7
1.2 Sistema tariffario.....	8
1.3 Dati informativi.....	10
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVI DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE	11
2.1 L'ospite	11
ART. 3 PRESTAZIONI NELLA RESIDENZA.....	11
3.1 Responsabile di struttura.....	11
ART. 4 STRUTTURE E ARREDI	13
4.1 Struttura.....	13
4.2 Canone per l'utilizzo delle strutture.....	13
4.3 Attrezzature, mobili e impianti	13
ART. 5 PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONTRAENTE	13
5.1 ANALISI SINGOLE PRESTAZIONI.....	14
5.1.1 Responsabile di struttura.....	14
5.1.2 Prestazioni di assistenza medica	14
5.1.3 Prestazioni di natura infermieristica:	14
5.1.4 Prestazioni di assistenza tutelare alla persona:	15
5.1.5 Prestazioni di riabilitazione, mantenimento psico-fisico, sostegno psicologico professionale	15
5.1.6 Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale.....	15
5.1.7 Attività di animazione.....	15
5.1.8 Assistenza protesica, integrativa e farmaci	16
5.1.9 Trasporti.....	16
ART. 6 IL BISOGNO ASSISTENZIALE.....	16
ART. 7 RISTORAZIONE.....	16
ART. 8 PULIZIA E SANIFICAZIONE	18
ART. 9 SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA	19
9.1 Caratteristiche minime della biancheria piana e confezionata.....	19
9.2 Prescrizioni minime	20
9.3 Lavanderia e guardaroba – indumenti ed effetti personali:.....	20
ART. 10 SERVIZI COMPLEMENTARI.....	21
10.1 Attività amministrative, centralino e reception.....	21
10.2 Giardinaggio e manutenzione aree verdi	21
10.3 Parrucchiere/barbiere	21
10.4 Servizio di Assistenza religiosa e onoranze funebri	21
ART. 11 MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE	21
ART. 12 RISCALDAMENTO	23
ART. 13 PIANO OPERATIVO - PROGRAMMA DI LAVORO	23
ART. 14 PERSONALE IN ORGANICO	24
14.1 Requisiti del personale	24

14.2 Doveri del personale	25
14.3 Obblighi Del Contraente	26
14.4 Trattamento dei lavoratori.....	28
14.5 Clausola Sociale.....	29
14.6 Limitazione Del Turn-Over Degli Operatori	30
14.7 Adempimenti ai sensi delle vigenti norme di sicurezza del lavoro e per l'emersione del lavoro irregolare.....	30
14.8 Rappresentante del "Contraente"	31
14.9 Sicurezza sul lavoro	32
14.10 Formazione ed aggiornamento.....	32
14.11 Disposizioni sanitarie.....	32
14.12 Segreto d'ufficio	32
ART. 15 CERTIFICAZIONI	32
ART. 16 CONTROLLI.....	33
ART. 17 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.....	33
ART. 18 RESPONSABILITA' E ONERI ASSICURATIVI	36
ART. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	37
19.1 Clausola Risolutiva	37
ART. 20 NULLITA' DEL CONTRATTO.....	39
ART. 21 SUBAPPALTO E INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO	39
ART. 22 DEFICIENZE DEL SERVIZIO E DIVIETO DI SOSPENSIONE E RITARDO.....	39
22.1 Deficienze Del Servizio	39
22.2 Divieto Di Sospendere O Ritardare Il Servizio.....	40
22.3 Controlli - Inadempienze – Penalità.....	40
22.3.1 Mancato rispetto dello standard minimo di accreditamento	40
22.3.2 Mancato rispetto delle norme e delle indicazioni	40
22.3.3 Mancato rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei lavoratori	40
22.3.4 Professionista non iscritto/sospeso dall'Ordine / Collegio	40
22.3.5 Mancato avvio del servizio entro i termini previsti ovvero concordati dalle parti	41
22.3.6 Mancata effettuazione del servizio o di ritardo.....	41
22.3.7 Inosservanza dei turni programmati.....	41
22.3.8 Inosservanza delle regole di condotta	41
22.3.9 Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti.....	41
22.3.10 Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy.....	41
22.3.11 Sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio	41
22.3.12 Mancata sostituzione del personale.....	41
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	42
ART. 24 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	43
ART. 25 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE O ABBANDONO DI UNO O PIÙ SERVIZI.....	44
ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA	44
ART. 27 OBBLIGHI / ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136	44
Art. 28 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE.....	45
Art. 29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45
ART. 30 SPESE CONTRATTUALI	46

ART. 31 IMPOSTA DI BOLLO.....	47
ART. 32 FIRMA DEL CONTRATTO.....	47
ART. 33 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE.....	47
ART. 34 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI	47
ART. 35 AVVALIMENTO	48
ART. 36 NORMA DI RINVIO.....	49
ART. 37 CONTRASTO DI NORMATIVE	49
ART. 38 NORME FINALI.....	49
ART. 39 FORO COMPETENTE.....	49

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1.1 Disposizioni generali

L'oggetto del conferimento è costituito dal servizio di gestione globale della R.S.A. di Gavi e le relative prestazioni dovranno essere svolte dal "Contraente" con propria organizzazione e personale, con l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, a proprio rischio, in un quadro di integrazione organizzativa e funzionale con il complesso delle prestazioni residue e complementari (servizi di pulizia, ristorazione, noleggio e lavaggio biancheria piana, gestione calore, manutenzione impianti fissi, ecc.) necessarie al funzionamento della RSA, erogate da altri soggetti e/o di altri fornitori di servizi. La gestione ha una durata massima dal 01.01.2025 al 30.06.2025. La presente procedura è destinata ad individuare un soggetto in grado di provvedere a:

- gestione di assistenza sanitaria (esclusa la parte medica), infermieristica, riabilitativa, educativa, animativa e tutelare;
- gestione delle attività alberghiere intendendo per tali quelle relative alla ristorazione, alle pulizie generali, ai servizi di guardaroba e lavanderia, agli altri servizi amministrativi e complementari analiticamente riportati successivamente.

L'attività della RSA, quale servizio a carattere residenziale, è articolata in modo da garantire l'apertura e la presenza continua di personale su un numero di sette giorni settimanali, per 24 ore al giorno e per 365 giorni/anno. Il "Contraente" è tenuto a prestare la massima l'attenzione all'aspetto relazionale e sociale verso l'ospite/utente ed i propri famigliari, perseguendo l'obiettivo di mantenimento delle autonomie residuali, verso cui sono parte attiva tutti gli operatori impiegati nel servizio appaltato, assicurando agli stessi adeguata formazione su tali tematiche.

L'espletamento del servizio prevede l'utilizzo da parte del "Contraente" di mezzi messi a disposizione dall'ASL AL per l'esecuzione delle prestazioni servizio, come meglio dettagliato negli articoli successivi del presente documento. La responsabilità che deriva dall'utilizzo degli stessi è posta integralmente in capo al "Contraente", che nell'ambito della propria struttura organizzativa ed imprenditoriale ne attua organizzazione e gestione autonome, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.

Il "Contraente" dovrà garantire il rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità nazionali, regionali e locali, nei casi di pandemie, epidemie, obblighi vaccinali, assumendo a proprio carico i relativi obblighi nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio appaltato, nonché nei confronti dell'Amministrazione, adeguando – se necessario – l'organico adibito all'appalto in funzione delle suddette disposizioni, senza che da ciò derivino ulteriori oneri a carico dell'ASL AL.

In corso di esecuzione dell'appalto il numero di ospiti presenti in RSA potrebbe subire un aumento o una diminuzione, in relazione a riorganizzazione/ristrutturazione/adeguamenti, conseguenti a disposizioni regionali o indicazioni delle competenti autorità di vigilanza e controllo, o a cagione di diverse esigenze dell'A.S.L. AL di carattere strategico, strutturale, organizzativo, senza che l'appaltatore nulla abbia a pretendere.

Il "Contraente" non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio appaltato, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse, l'appaltatore assume interamente su di sé, esentando a tal fine l'A.S.L. AL, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento.

Il contratto d'appalto disciplinato dal presente documento si configura, ad ogni effetto, come obbligazione di risultato.

La struttura sarà consegnata al "Contraente" nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Della consegna dei locali e dei beni mobili in essa contenuti dovrà redigersi un verbale, firmato dal "Contraente" e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

1.2 Sistema tariffario

E' richiesta la redazione di un programma di lavoro con riguardo alle indicazioni di base descritte nel presente avviso relative a tutte le attività di gestione sanitaria, tutelare e alberghiera di seguito dettagliate. Le tariffe giornaliere da praticare per gli utenti accreditati sono quelle previste dalla D.G.R. 1 – 5575 del 07/09/2022 e D.G.R. n. 38 – 8654 del 27/05/2024 e potranno essere oggetto di variazione, in positivo o in negativo, unicamente sulla base di provvedimenti e disposizioni regionali. Il dettaglio delle rette è riassunto nel seguente prospetto:

Livello intensità	Tariffa giornaliera	Di cui a carico ASL	Di cui a carico utente / comune
R.S.A.			
Alta intensità liv. inc. (12)	€ 111,74	€ 56,83	€ 54,91
Alta (10/11)	€ 102,42	€ 52,09	€ 50,33
Media alta (9)	€ 94,16	€ 47,89	€ 46,27
Media (7/8)	€ 82,76	€ 42,09	€ 40,67
Medio bassa (6)	€ 78.,10	€ 39,72	€ 38,38
Bassa (5)	€ 76,56	€ 38,94	€ 37,62

Così come prescritto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248, la fascia d'intensità assistenziale è individuata sulla base delle modalità previste dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009. Ogni fascia assistenziale individuata rappresenta uno standard complessivo minimo da garantire, in termini di tempi di assistenza giornalieri per ospite i quali, in base al principio dell'appropriatezza della risposta posto a fondamento del modello assistenziale, vengono assegnati ad ogni Progetto Individuale in relazione al bisogno assistenziale della persona.

L'A.S.L. AL corrisponderà direttamente al "Contraente" la quota a proprio carico (attualmente 51,70% salvo variazioni) mentre la restante quota (attualmente 48,30%, salvo variazioni) dovrà essere recuperata dalla Ditta medesima nei confronti degli utenti medesimi. Gli importi delle rette, per quanto riguarda la parte di competenza, sono versati dall'A.S.L. direttamente al "Contraente" a seguito di emissione, con cadenza mensile, di una fattura riepilogativa per l'importo effettivamente da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Nessun altro compenso, ad eccezione dell'introito delle rette giornaliere di cui al presente articolo, sarà riconosciuto al "Contraente" per la gestione delle strutture in oggetto. E' riconosciuto all'A.S.L. AL il diritto di prelazione per l'inserimento nelle strutture di ospiti in regime di convenzione. Il "Contraente" potrà riscuotere altri proventi da parte dell'ospite per quelle attività alberghiere e/o di servizio alla persona, non incluse nella tariffa residenziale, dettagliatamente descritte nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248; per dette prestazioni, che dovranno essere esplicitate e dettagliate anche nel progetto tecnico presentato dalle ditte concorrenti, dovranno essere indicati i prezzi che eventualmente saranno applicati. E' fatto obbligo al "Contraente" di affiggere, in apposita bacheca, facilmente consultabile, il tariffario delle prestazioni non incluse nella tariffa residenziale. Limitatamente ai posti che si rendessero liberi nel periodo rispetto alla capienza massima prevista ed autorizzata per ciascuna Struttura e per i quali non sia già stato programmato e in lista d'attesa alcun inserimento, è data facoltà al "Contraente" di provvedervi direttamente. Rientra pertanto nella propria libera iniziativa concludere intese a carattere transitorio per l'occupazione dei posti vacanti.

Il sistema tariffario comprende tutti gli oneri afferenti alla gestione ed espletamento del servizio appaltato; essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione, oneri previdenziali e fiscali o altro diritto spettanti al "Contraente", nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dal "Contraente", dai suoi subfornitori e subappaltatori, per l'espletamento del servizio.

1.3 Dati informativi

La struttura è attualmente attiva, funzionante, in possesso della autorizzazione al funzionamento, accreditate e convenzionate. Si riportano i seguenti dati informativi utili:

R.S.A. DI GAVI: Autorizzata con Deliberazione A.S.L. AL n. 669 del 7/05/1997 per 58 posti letto e successiva deliberazione A.S.L. AL n. 2012/413 del 18/10/2012;
Attuale contraente: CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - VIA BOCCACCIO N. 96 - PADOVA;

DATI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DELLE STRUTTURE ALLA DATA DEL 03/12/2024

R.S.A.	GAVI (AL) Indirizzo: Via Ospedale, 4
CAPIENZA MASSIMA OGGETTO DEL CONFERIMENTO	25 POSTI
FASCE DI INTENSITÀ	N. OSPITI PRESENTI CONVENZIATI A.S.L.
ALTA/INCREM.	0
ALTA	2
MEDIO/ALTA	4
MEDIA	5
MEDIO/BASSA	0
BASSA	0
TOTALE	11

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVI DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE

La Residenza Sanitaria Assistenziale oggetto del presente affidamento sono strutture a prevalente valenza sanitaria per anziani non autosufficienti e che richiedono all'atto dell'ingresso un'adeguata intensità assistenziale. Caratteristica peculiare del servizio è la residenzialità che non sostituisce, nel modo più assoluto, le strutture sanitarie già esistenti e preposte alla cura (ospedali, case di cura, ecc.). Tra i trattamenti riabilitativi cui è deputata la R.S.A. sono prevalenti quelli di conservazione dello stato di equilibrio raggiunto con l'obiettivo di prevenire aggravamenti ed il decadimento funzionale. La necessità di elevato e continuato supporto assistenziale deve essere soddisfatta con personale qualificato addetto alla persona che assicuri supporti umani ottimali al fine di consentire a tutti i soggetti non autosufficienti di trovare un equilibrio psicofisico. Poiché le attività svolte nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pongono in primo piano la persona, sono essenziali:

- l'elaborazione di progetti individualizzati;
- l'integrazione e/o il coordinamento delle diverse figure professionali operanti sul singolo caso;
- la flessibilità operativa, considerato che il personale sanitario e assistenziale è impegnato insieme a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle persone, che sono strettamente collegati tra loro.

Particolare attenzione nell'elaborare il progetto individualizzato deve essere posta alle esigenze di tipo relazionale degli utenti. La Residenza Sanitaria Assistenziale deve garantire alle persone utenti il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico, nonché la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno. Globalmente nella Residenza Sanitaria Assistenziale si devono perseguire la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, attraverso regolamenti rispettosi della dignità della persona. **In fase di avvio il "Contraente" dovrà farsi carico di garantire la continuità assistenziale per i pazienti già presenti nelle strutture, senza ridurre o interrompere l'assistenza.**

2.1 L'ospite

La Residenza Sanitaria Assistenziale sono strutturate per ospitare anziani non autosufficienti, che non sono in grado di gestire la propria vita quotidiana autonomamente, di alimentarsi, di avere cura della propria persona, di spostarsi, di avere relazioni sociali autonome. Le condizioni di salute dell'Ospite richiedono, di norma, un elevato livello di assistenza infermieristica, di interventi riabilitativi e di supporto sociale, in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico. I destinatari sono quindi soggetti anziani in condizioni psicofisiche e disabilità che non consentono il compimento delle attività elementari della persona, nei casi in cui la famiglia ed il servizio sociale territoriale non sono in grado di intervenire garantendo assistenza continua.

ART. 3 PRESTAZIONI NELLA RESIDENZA

3.1 Responsabile di struttura

Il “Contraente” dovrà garantire un centro di responsabilità del coordinamento gestionale ed organizzativo complessivo in possesso di abilitazione rilasciata da corso specifico regionale di direzione di struttura. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 21.05.2001 n. 308, in base al quale i soggetti gestori di servizi alla persona devono garantire, fra le condizioni minime organizzative, la presenza di un coordinatore responsabile dei servizi, è prevista la figura del Responsabile dei servizi erogati dal presidio. Il Responsabile dovrà essere sempre garantita la reperibilità telefonica del Responsabile del servizio nella fascia oraria 08:00 – 20:00, per fronteggiare in modo tempestivo esigenze impreviste nella conduzione del servizio appaltato. Si precisa che le contestazioni relative alle eventuali inadempienze verificatesi, ove fatte in contraddittorio con il Responsabile, avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente al “Contraente”.

3.2 Direzione attività sanitarie, come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

Le funzioni di direzione delle attività sanitarie saranno svolte con spese a carico del “Contraente”.

3.3 Prestazioni di assistenza alla persona come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

- Assistenza infermieristica,
- Assistenza alla persona,
- Attività di riabilitazione
- Attività di animazione

3.4 Prestazioni di Assistenza infermieristica:

l’assistenza infermieristica deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. e deve essere assicurata dalle seguenti figure professionali:

- a) una figura di coordinamento delle dotazioni infermieristiche;
- b) infermieri ai sensi del D.M. 14.09.1994 n. 739 e s.m.i.;

3.5 Prestazioni di riabilitazione:

l’attività di riabilitazione deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. e deve essere assicurata da Terapisti della riabilitazione ai sensi del D.M. 14.09.1994 n. 741 e s.m.i..

3.6 Prestazioni di Assistenza alla persona:

l’assistenza alla persona è assicurata 24 ore su 24 dal personale la cui qualifica è indicata nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

3.7 Attività diverse:

Devono essere previste, attività di animazione sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

3.8 Prestazioni di natura alberghiera come di seguito specificato:

- Ristorazione per gli utenti
- Pulizia e Sanificazione
- Lavanderia e Guardaroba
- Servizi amministrativi, portineria e centralino

- Servizi complementari (Giardinaggio e manutenzione aree verdi - Parrucchiere - Assistenza religiosa e onoranze funebri)
- Manutenzione ordinaria e periodica programmata, straordinaria di primo intervento;

ART. 4 STRUTTURE E ARREDI

4.1 Struttura

Per la gestione del servizio, il “Contraente” usufruisce di una struttura dell’Azienda Sanitaria Locale AL, che ne mantiene la piena proprietà e la totale disponibilità, dotata degli arredi, delle attrezzature e di quanto altro necessario per il suo funzionamento. La struttura è dotata di servizi centralizzati (acqua, luce, riscaldamento).

4.2 Canone per l’utilizzo delle strutture

Il “Contraente” verserà all’ASL AL, quale corrispettivo per l’utilizzo delle strutture oggetto del presente documento, l’importo onnicomprensivo di Euro **36.000,00 I.V.A. esclusa**, suddiviso in tre rate bimestrali anticipate da corrispondere entro il termine perentorio di 20 giorni del primo mese di ogni trimestre.

4.3 Attrezzature, mobili e impianti

Per consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali l’Ente appaltante pone a disposizione del “Contraente”, in comodato precario e gratuito, le attrezzature fisse e mobili già installate presso la Struttura, nello stato di conservazione in cui si trovano. Prima dell’inizio delle prestazioni contrattuali verrà redatto verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale verranno elencate le attrezzature e gli impianti di cui sopra, con la precisazione per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali. La corretta tenuta delle attrezzature in idonei locali ed adeguate condizioni di conservazione è affidata al “Contraente”. Sono a carico del “Contraente” tutti gli arredi e le attrezzature ritenuti necessari al corretto svolgimento dell’attività che non sono stati forniti in comodato d’uso a cura dell’A.S.L. AL ovvero che debbano essere sostituiti e/o che la ditta intende utilizzare per lo svolgimento del servizio. Potranno essere indicate le attrezzature, gli arredi e gli utensili che intende *eventualmente fornire ex novo* in aggiunta a quelli di proprietà dell’A.S.L. AL. In questa ipotesi deve essere garantito, per le attrezzature che intende fornire ex-novo, il rispetto delle norme di legge vigenti in materia, deve indicare le caratteristiche tecniche di ogni singola attrezzatura e corredare il progetto di depliant illustrativi dai quali dovrà essere possibile evincere le caratteristiche specifiche delle attrezzature. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle preesistenti attrezzature e/o di quelle fornite ex novo è a totale carico del “Contraente”, inclusa l’eventuale sostituzione di apparecchiature o componenti di esse, che si dovesse rendere necessario a causa di usura o danneggiamento. Il precedente affidatario, qualora stabilito sulla base degli accordi con il nuovo aggiudicatario, potrà lasciare a disposizione i beni non rientranti nel patrimonio dell’A.S.L. AL, nello stato di fatto in cui si trovano al momento del subentro. Le eventuali spese connesse alla dismissione/sgombero di tali beni sono a totale carico della società uscente ed in ogni caso non potranno essere addebitate all’A.S.L. AL. Alla scadenza del contratto, previa ricognizione dei beni patrimoniali esistenti, gli immobili, gli arredi, le attrezzature (compresi gli elementi eventualmente sostituiti/migliorati dall’aggiudicatario) dovranno essere riconsegnati all’A.S.L. AL e rientreranno nella sua piena disponibilità. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

ART. 5 PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONTRAENTE

Il personale del “Contraente” dovrà essere sufficiente a garantire l’effettuazione delle seguenti prestazioni, ai sensi della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.:

- Responsabile di struttura
- Prestazioni di natura infermieristica
- Prestazioni di natura tutelare e assistenziale
- Prestazioni di Fisioterapia e Terapia della riabilitazione
- Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale

5.1 ANALISI SINGOLE PRESTAZIONI

Di seguito sono rappresentate in dettaglio le singole prestazioni:

5.1.1 Responsabile di struttura

Al Responsabile, in possesso di comprovati requisiti di professionalità, sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Compete altresì al Responsabile di struttura il coordinamento dell’attività di elaborazione, gestione e di monitoraggio dei Piani assistenziali (P.A.I.), nonché il collegamento con l’U.V.G. per garantire la costante coerenza fra il progetto individuale ed il relativo P.A.I. esecutivo. In particolare il Responsabile di struttura:

- è responsabile della gestione del personale in ordine all’applicazione dei contratti di lavoro ed alla copertura dei posti necessari in base agli standards assistenziali previsti;
- è responsabile dell’equipe multidisciplinare interna alla struttura;
- nomina i coordinatori di nucleo o di settore;
- è responsabile della gestione del budget di gestione, nel rispetto delle spese autorizzate.

Il Responsabile di struttura deve aver maturato una congrua esperienza nel coordinamento organizzativo e gestionale di servizi, strutture o nuclei residenziali o semiresidenziali e deve essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, con almeno tre anni di esperienza nell’esercizio di funzioni direttive in strutture pubbliche o private, oppure diploma di laurea. In ogni caso il Responsabile di Struttura dovrà frequentare un apposito corso di formazione o di aggiornamento sulla base di uno standard formativo definito dalla Regione Piemonte

5.1.2 Prestazioni di assistenza medica

Viene garantita attraverso i medici di medicina generale sulla base delle disposizioni previste dal vigente accordo integrativo regionale (D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006, art. 14) e di quanto di specificatamente precisato nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. e dalla DGR 37-6241 del 16/12/2022 pubblicata sul BUR n°1 del 5/1/2023.

5.1.3 Prestazioni di natura infermieristica:

- pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico
- tenuta e aggiornamento della cartella del piano individualizzato di assistenza
- azione professionale individuale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
- supervisione del personale di assistenza in merito all’esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana
- corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche

- svolgimento di tutte le mansioni previste dal D.M. 14.9.1994 n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni

Le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate da personale in possesso del diploma di Infermiere acquisito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia (D.M. 14.09.1994 n.739 e s.m.i.) e iscritto al relativo Collegio professionale. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella Tabella 1 della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. con riferimento a ciascuna fascia d'intensità e livello di complessità. Occorre prevedere, nell'ambito della dotazione infermieristica così determinata, una figura di coordinamento. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni festivi. L'assistenza notturna potrà essere garantita attraverso la pronta disponibilità.

5.1.4 Prestazioni di assistenza tutelare alla persona:

- a) interventi rivolti all'assistenza diretta alla persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
- b) interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza) ;
- c) interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).

Il servizio di assistenza alla persona dovrà essere prestato, 24 ore su 24, da operatori in possesso della qualifica idonea, come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. e con la tempistica prevista. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella Tabella A della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni notturni e festivi. Il coordinamento deve essere garantito mediante l'individuazione di personale presente nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Infine l'attività di parrucchiere e di podologia è ricompresa nell'ambito dell'assistenza diretta alla persona tramite gli operatori di assistenza.

5.1.5 Prestazioni di riabilitazione, mantenimento psico-fisico, sostegno psicologico professionale

L'attività di riabilitazione verrà garantita dal "Contraente" da personale in possesso della qualifica di Terapista della Riabilitazione (D.M. 14.9.1994 n. 741 e s.m.i.), come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella Tabella 1 della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i., anche se l'attività dovrà essere articolata su 6 giorni la settimana escluso la domenica ed i festivi. Le terapie saranno effettuate nella palestra o al letto dell'ospite, a seconda delle sue condizioni cliniche.

5.1.6 Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale

Il "Contraente" del servizio dovrà assicurare attività di animazione e terapia occupazionale, secondo i progetti individuali tramite operatori in possesso di specifica professionalità secondo la D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. I programmi saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. L'attività di animazione deve prevedere l'apertura della Struttura all'esterno con attività programmate coinvolgenti scuole, centri sociali, artistici, ecc.. I costi derivanti dal materiale e le attrezzature per l'animazione e terapia occupazionale restano a carico del "Contraente".

5.1.7 Attività di animazione

Viene garantita attraverso le figure professionali dell'animatore professionale, del terapeuta occupazionale, dell'educatore professionale o altre figure professionali dell'area della riabilitazione e/o altre specializzazioni (es. musicoterapia, teatroterapia, ecc.) che possono essere utilmente impiegate ai fini del raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.

5.1.8 Assistenza protesica, integrativa e farmaci

Per quanto riguarda l'assistenza protesica, integrativa e farmaci si rinvia alla disciplina contenuta nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. 02.08.2013 n. 85 – 6287 e s.m.i..

5.1.9 Trasporti

Il trasporto in ambulanza, per persone non altrimenti trasferibili, per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell'ambito della struttura residenziale, o per ricovero ospedaliero programmato, per gli utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte dell'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, sono a carico dell'A.S.L. di residenza della persona; coloro che non fruiscono di detta integrazione tariffaria provvedono in proprio al pagamento del costo del trasporto. I costi derivanti dal rientro da ricovero ospedaliero sono a carico della struttura in quanto compresi nella tariffa giornaliera.

ART. 6 IL BISOGNO ASSISTENZIALE

Il personale di assistenza si deve rapportare all'Ospite rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la sua persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso. L'attività si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle attitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della collettività garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ciascuno. Si devono attivare gli interventi idonei alla stimolazione ed alla promozione della persona soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione all'igiene personale, alla protezione, alla socializzazione. L'animazione della giornata deve tendere a soddisfare il bisogno di rapporti sociali. Nell'elaborare il progetto individualizzato del piano operativo - programma di lavoro richiamato ai successivi articoli, dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'utente attraverso momenti di socializzazione quasi spontanea tra gli ospiti stessi, con parenti e conoscenti, con gruppi ed associazioni di volontariato promuovendo uscite all'esterno in funzione sia del recupero psicofisico sia per prevenire lo stato di emarginazione.

ART. 7 RISTORAZIONE

Il "Contraente" dovrà garantire all'interno delle Residenze un servizio di ristorazione che risponda alle indicazioni contenute nelle **"Proposte operative per la ristorazione assistenziale"** emanate dall'Assessorato Sanità della Regione Piemonte nel mese di febbraio 2007 e disponibili presso il sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/19-proposte-operative-per-la-ristorazione-collettiva>. Il servizio dovrà comunque essere adeguato sotto il profilo dietetico nutrizionale e della sicurezza alimentare, che rappresenta un presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli ospiti sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione ed integrazione ambientale. Il "Contraente" è chiamato a gestire direttamente ed in piena autonomia il servizio, avendo diritto a selezionare a propria discrezione i fornitori ed a provvedere tra l'altro:

- al servizio completo di ristorazione, intendendo per tale tutte le fasi della filiera alimentare, dall'approvvigionamento al servizio in camera, sulla base di tabelle dietetiche e nutrizionali prestabilite e approvate dal competente Servizio dell'A.S.L. AL.
- alla predisposizione dei menù con piatti non ripetitivi oltre i tre giorni e suddivisi per stagionalità
- alla preparazione, cottura e consegna pasti nell'apposita sala pranzo della struttura o nella camera dell'Ospite;
- al riassetto e pulizia dei locali, delle eventuali attrezzature e di tutte le stoviglie utilizzate per la preparazione ed il consumo dei pasti.
- alla predisposizione del piano di autocontrollo ai sensi della normativa HACCP (D.Lgs. 155/97), concernente le modalità di preparazione, conservazione degli alimenti e del trasporto pasti.

I menù saranno definiti in rapporto alla possibilità di consentire una larga scelta da parte degli utenti, sia in regime normale che in regime dietetico.

La giornata alimentare sarà così composta:

- **prima colazione del mattino:** latte, caffè, tè, camomilla, pane, fette biscottate, marmellata, miele, succhi di frutta, biscotti;
- **pranzo:** primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;
- **merenda:** spremute d'agrumi, succhi di frutta, caffè, tè, camomilla, bevande;
- **cena:** primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;

Dovrà essere garantito e opportunamente documentato l'utilizzo di prodotti biologici certificati secondo il regolamento CEE 834/2007 e s.m. e a filiera corta (cd. km. 0). Il menù per gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali dovrà essere articolato su quattro settimane estivo/invernale, prevedendo la possibilità di scelta per l'ospite tra almeno tre primi, tre secondi, due contorni per il pranzo e due primi, due secondi e due contorni per la cena; nella predisposizione dei menù la ditta dovrà considerare anche eventuali diete specifiche per patologie.

L'A.S.L. AL, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle merci, avvalendosi degli Organismi competenti. Tale attività di controllo è riferita a tutte le fasi della filiera alimentare. Ogni porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli piatti e nelle misure previste da apposita tabella dietetica proposta dal gestore ed accettata dal competente servizio dietetico dell'Ente. Oltre al rispetto dei criteri dietetico - nutrizionali e della tabella dietetica, menù dovranno uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza. I pasti da somministrare dovranno essere tutti preparati con il sistema della cucina tradizionale che prevede preferibilmente l'impiego di prodotti alimentari freschi. Non è ammesso l'uso di cibi precotti e/o preconfezionati. L'A.S.L. AL potrà procedere con proprio personale al controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e di prima qualità. La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del gestore. I turni di distribuzione, per garantire il pasto caldo a tutti e l'adeguata assistenza individuale ed avuto riguardo che i pasti principali sono consumati nella zona giorno, devono essere articolati nelle seguenti fasce orarie:

- colazione orario 7,30 - 8,30 - 9,00
- pranzo orario 11,30/12 - 12/12,30 - 12,30/13
- merenda orario 15.45
- cena orario 17,30/18 - 18/18,30 - 18,30/19

Orari e organizzazione potranno subire variazioni in relazione alle esigenze degli utenti evidenziate dagli operatori dell'A.S.L. AL.

ART. 8 PULIZIA E SANIFICAZIONE

Le aree interessate sono tutte quelle che rientrano nel perimetro degli edifici oggetto della concessione, a titolo esemplificativo, costituite da:

- Piano terreno
- Primo e secondo piano
- Scale di collegamento
- Cortile

Il servizio dovrà essere svolto con propri mezzi tecnici, attrezzature ed organico. Sono a carico del "Contraente" tutti i prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., (a tale proposito si esplicita la preferenza per prodotti con certificazione ECOLABEL), come pure gli attrezzi quali scope, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc.. All'offerta dovrà essere allegato l'elenco dei prodotti di consumo da impiegare corredato dalle relative schede tecniche e di sicurezza per ciascun prodotto. Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico e lo stato dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Tutti i prodotti impiegati dovranno essere pertanto adeguati alle varie strutture e ai materiali presenti all'interno di queste. Il servizio è comprensivo delle attività di apparecchiatura e sparecchiatura, di riordino e pulizia delle sale adibite a refettorio, nonché delle attività di rigoverno delle stoviglie. La pulizia dei locali è comprensiva delle pulizie dei pavimenti, soffitti, corrimani, ringhiere, muri, porte maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, doghe, controsoffitto, radiatori, pilastri, pareti, ascensori, davanzali e materiale di arredamento, vetri e finestre, con prodotti igienizzanti biodegradabili nel rispetto della vigente normativa. Nel progetto offerta dovranno essere indicate altresì attrezzature e macchine che la Ditta impiegherà per l'espletamento del servizio.

Dovranno comunque essere svolte le seguenti attività:

a) con cadenza quotidiana:

- svuotatura di cestini porta-carta, portacenere, cestini porta-rifiuti
- spolveratura ad umido degli stipiti, bocchette d'areazione e davanzali
- eliminazione di orme e pulitura con panni adeguati su vetri e specchi
- spolveratura a umido di letti, comodini, scrivanie, poltrone, tavoli sedie e mobili di ogni tipo
- pulitura con panni imbevuti di sostanze detersive e disinfettanti di tutte le superfici e gli oggetti soggetti all'uso comune, comprese le pulsantiere degli ascensori, gli interruttori, maniglie ecc.
- pulizia, lavaggio, disinfezione con speciali prodotti ad azione germicida dei servizi igienicosanitari
- pulizia e lavaggio delle pareti dei servizi
- pulizia dei rubinetti, portasapone, portasalviette ed accessori
- pulizia di divani e stuoini

- lavaggio dei pavimenti di tutti i locali con sostanze detergenti e disinfettanti ed eliminazione di eventuali macchie o incrostazioni
- lavaggio e ripristino ogni qual volta si renda necessario e quindi anche più volte nell'arco della giornata, dei locali di maggiore frequenza quali corridoio, sala da pranzo, sale di soggiorno
- lavaggio delle scale con sostanze detergenti-disinfettanti, con particolare cura alla pulizia degli angoli e del corrimano
- deragnatura di tutte la superfici della struttura

b) con cadenza periodica

- con cadenza periodica, da specificare in sede di offerta, dovrà essere effettuata la pulizia a fondo di tutti i locali arredi ed attrezzature presenti nella struttura compresi infissi interni ed esterni, avvolgibili, vetrate ecc.

Il "Contraente" dovrà inoltre assicurare gli interventi di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione periodici da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne. Per tali interventi il "Contraente" potrà avvalersi di soggetti esterni, previa autorizzazione da parte dell'A.S.L. AL; in ogni caso dovrà presentare un piano organico degli interventi e le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che si intendono impiegare. Il "Contraente" è altresì tenuto alla spatatura della neve in caso di necessità.

In conformità a quanto sopra dovrà essere presentato un piano organico di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione che intende eseguire presso la Residenza. Il progetto offerta dovrà prevedere nel dettaglio la frequenza e le modalità di espletamento delle prestazioni di cui sopra individuando specificamente le unità di personale e le attrezzature utilizzate, che dovranno essere compatibili con il normale svolgimento delle attività sanitarie e d'assistenza ed evitare, nel limite del possibile, disturbo agli Ospiti.

Risulta a carico del "Contraente" anche la gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani nonché la tassa per lo smaltimento degli stessi. Circa la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali della Residenza Sanitaria Assistenziale il "Contraente" assume a proprio carico tutte le responsabilità previste a carico del "produttore" dalla normativa vigente. Prima dell'inizio delle attività, relativamente a tale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, il "Contraente" dovrà fornire copia del relativo contratto.

ART. 9 SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA

Il servizio, a carico del "Contraente", consiste:

- nella fornitura di capi di biancheria piana e confezionata, nel lavaggio, asciugatura e stiratura degli stessi;
- nel lavaggio, asciugatura, stiratura, rammendo e sistemazione della biancheria personale e degli indumenti degli ospiti.
- nello smontaggio, lavaggio, stiratura e rimontaggio degli eventuali tendaggi
- nella fornitura, lavaggio e disinfezione dei materassi e dei guanciali

9.1 Caratteristiche minime della biancheria piana e confezionata

La biancheria utilizzata nei letti e per i teli bagno dovrà assicurare il miglior comfort all'ospite. Le dimensioni di federe, lenzuola, traverse, coperte, asciugamani, teli da bagno, tovaglie dovranno essere adeguate all'uso cui sono adibite. La materasseria dovrà avere caratteristiche tali da consentire un sostegno appropriato, sicurezza ed un elevato livello di comfort per l'ospite, sia in degenza comune, che specialistica ed a rischio decubito. Il materasso ed i guanciali dovranno essere ignifughi, omologati alla Classe di reazione al fuoco 1IM. In particolare il materasso dovrà:

1. conformarsi alle forme del corpo favorendo anche una diminuzione delle "forze di taglio" in virtù del fatto che i piccoli spostamenti possano avvenire senza attriti per la fluttuazione della parte del materasso in contatto con il corpo;
2. distribuire uniformemente le pressioni attraverso la possibilità di adeguamento del materasso alle varie parti del corpo;
3. favorire un'elevata traspirazione e la dispersione di calore in eccesso.

9.2 Prescrizioni minime

Il "Contraente" dovrà assicurare la costituzione di adeguata scorta presso la struttura, nonché il suo continuo e diretto rifornimento nei locali adibiti a magazzino biancheria, in modo che la struttura medesima risulti in qualsiasi occasione fornita della dotazione idonea al perfetto espletamento del servizio cui sono preposte; dovrà pertanto provvedere anche al reintegro della materasseria e dei cuscini qualora debbano essere sostituiti, nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate. Il "Contraente" dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso della stessa, affinché tutto il personale operante nella struttura rispetti la destinazione d'uso della biancheria e a tal fine venga adottato il trattamento, il lavaggio, stiratura e piegatura più idonei ad ottenere il migliore risultato. Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e impacchettati.

Gli stessi dovranno altresì essere perfettamente rammendati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia. I trattamenti preordinati a tali fini dovranno prevedere l'utilizzo di detergenti atti ad impedire lo svilupparsi di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e dovranno essere sottoposti a candeggio se la natura dei tessuti lo richiede. Il "Contraente" ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o altre sostanze idonee ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. A tal fine, all'inizio del rapporto, il "Contraente" dovrà comunicare all'A.S.L. AL i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche (a tale proposito si esplicita la preferenza per prodotti con certificazione ECOLABEL). Parimenti, dovranno essere comunicate altresì ogni variazione sia del prodotto che della ditta produttrice e/o fornitrice.

9.3 Lavanderia e guardaroba – indumenti ed effetti personali:

Il servizio dovrà garantire il lavaggio, il rammendo e la sistemazione degli indumenti e biancheria personale degli ospiti, utilizzando le attrezzature attualmente presenti, eventualmente integrate. Il “Contraente” dovrà provvedere altresì alla marcatura/numerazione della biancheria personale degli ospiti. Il lavaggio della biancheria personale e dei capi facenti parte del guardaroba personale degli ospiti dovrà essere effettuato mediante procedure tecnologiche ritenute più idonee nel rispetto e in osservanza delle componenti merceologiche dei capi stessi. Gli indumenti che subissero dei danni per effetto di un cattivo trattamento e/o di un errato lavaggio dovranno essere sostituiti dall’ Impresa aggiudicataria, con altrettanti nuovi di medesime caratteristiche. La medesima cosa dovrà avvenire in caso di smarrimento degli indumenti dell’ospite. La manutenzione del vestiario e della biancheria personale dovrà prevedere tutte le operazioni necessarie per assicurare una buona conservazione dei singoli capi; il materiale sarà a carico del “Contraente”.

ART. 10 SERVIZI COMPLEMENTARI

10.1 Attività amministrative, centralino e reception

Includono le attività amministrative, di segreteria, di portineria e telefonia, come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 della Regione Piemonte. Il “Contraente” dovrà farsi carico di tutte le pratiche amministrative e di tutte le necessità inerenti il buon funzionamento della struttura compresi la contabilità, il servizio cassa e la custodia valori degli ospiti. Dovrà essere garantito il collegamento telefonico in entrata ed in uscita dalla struttura ed all’interno della struttura stessa, con fornitura di idoneo impianto di centralino e relativi telefoni derivati. L’orario di accesso sarà stabilito dall’A.S.L. AL. Il servizio di portineria e telefonia dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana.

10.2 Giardinaggio e manutenzione aree verdi

Il servizio dovrà prevedere adeguati interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi esistenti nel perimetro dell’edificio. Tali attività comprendono, tra l’altro, la potatura stagionale degli alberi e un numero di sfalci periodici atti a garantire comunque il decoro delle aree.

10.3 Parrucchiere/barbiere

Include le attività connesse con l’igiene personale (lavaggio, asciugatura e taglio) secondo le modalità prescritte dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 della Regione Piemonte.

10.4 Servizio di Assistenza religiosa e onoranze funebri

Nel rispetto della libertà di culto della collettività sono previsti accordi con le autorità religiose. Inoltre il “Contraente” dovrà provvedere ai servizi personali ai defunti. Dovrà essere in particolare garantita la libertà di scelta delle imprese funebri evitando forme di monopolio o di esclusiva.

Le modalità di espletamento di tutti i servizi sopra richiesti devono essere dettagliatamente descritti nel progetto - offerta.

ART. 11 MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Sarà onere del “Contraente” provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti), nonché provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature di sua proprietà. Parimenti, il “Contraente” dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine ed alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate. Il “Contraente” dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso. In particolare, nell’ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. La fornitura e l’impiego dei prodotti occorrenti per la pulizia e manutenzione di cui sopra a carico del “Contraente”, il quale avrà pure la responsabilità degli interventi effettuati. Sarà inoltre a carico del “Contraente” la manutenzione ordinaria degli ascensori. al riguardo, il “Contraente” dovrà garantire un’adeguata manutenzione effettuata o dalla ditta costruttrice degli impianti, o da primaria ditta approvata dalla stazione appaltante. Dovrà essere assicurata, oltre alla manutenzione che garantisca un corretto funzionamento degli impianti, la tenuta e l’aggiornamento del libretto di immatricolazione con annotazione dei risultati delle verifiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovrà essere assicurato un servizio con personale dedicato al soccorso delle persone che potranno restare imprigionate all’interno delle cabine, con garanzia di un tempo di intervento immediato e comunque non superiore a 30 minuti. Il “Contraente” sarà inoltre tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti connessi alla prevenzione incendi (estintori, idranti, stazioni di pompaggio, rilevatori di fumo, lampade di emergenza e di sicurezza, porte REI, ecc.), alla centrale termica (compreso il rinnovo della SCIA antincendio di cui copia dovrà essere inviata all’ASL AL) e agli impianti di raffrescamento (gruppi frigo, ventilconvettori compresa la sanificazione) con documentazione di avvenuto intervento da parte di personale qualificato. Il “Contraente” dovrà provvedere alle verifiche periodiche di sicurezza delle apparecchiature e degli impianti (es. verifiche ai sensi delle norme CEI degli elettromedicali). Sarà onere del “Contraente” provvedere al pronto intervento su guasti straordinari al fine di garantire la continuità del servizio di attrezzature ed impianti in caso di indisponibilità immediata da parte dell’ASL AL. Gli eventuali costi sostenuti, previa verifica di congruità sulla documentazione prodotta, potranno essere decurtati dai corrispettivi per canone di utilizzo della struttura dovuti dal “Contraente”.

E’ comunque in facoltà della ASL AL, attraverso le proprie strutture e uffici, verificare l’esatta esecuzione delle opere manutentive e in caso di inadempimento di disporre l’esecuzione mediante ordine di servizio. E’ in facoltà dell’ASL AL in caso di non osservanza degli ordini di servizio disposti provvedere in via sostitutiva all’esecuzione delle predette opere addebitando al “Contraente” il relativo onere mediante ritenzione sulle prime rette da corrispondere in pagamento. Inoltre il “Contraente” trasmetterà al Servizio competente dell’ASL, con periodicità semestrale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati con allegati tutti i documenti giustificativi. In particolare, si considerano ad esclusivo carico del l’“Contraente” i seguenti interventi, oltre a quanto già prescritto dal presente documento:

- riparazione mobili, arredi e attrezzature in utilizzo
- riparazione infissi interni ed esterni comprese le maniglie e le serrature
- sostituzione lampade e tubi al neon

- manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle attrezzature e impianti antincendio, comprese le porte taglia fuoco, elettromagneti di ritenuta, maniglioni e maniglie, sensori e centraline (esclusa la sostituzione di queste ultime);
- controlli periodici e manutenzione a gruppi elettrogeni compreso il rifornimento del combustibile;
- riparazione degli accessori e della rubinetteria dei servizi igienici;
- effettuazione di almeno due imbiancature dei locali nel corso del contratto (direi che basta uno per il periodo);
- pulizia di canali di gronda e pluviali;
- sostituzione di tegole rotte e riparazioni di guaina bitumata impermeabilizzante ove presente;
- controlli, manutenzione periodica e straordinaria di centrale termica e autoclavi, controllo fumi, libretto di centrale, impianto antilegionella, compresa la sostituzione di polmoni relativi a impianti fissi idrosanitari e antincendio;
- sostituzione per usura e/o rottura di elementi di comando o utilizzazione elettrica (interruttori, deviatori, prese, ventole di aspirazione, impianto di chiamata pazienti e relativi pulsanti di richiesta di intervento; impianti citofonici)
- sostituzione strisce antidrucciolo delle scale ove presenti;
- sostituzione vetri e cristalli
- sgombero neve e spargimento sale
- riparazione degli elementi di automazione cancelli e porte.

Saranno a totale carico del “Contraente” riparazioni di qualsiasi entità compresa la sostituzione integrale, che si rendessero necessarie ad attrezzature ed impianti dovute a cattivo uso, danneggiamento o mancata manutenzione ordinaria.

ART. 12 RISCALDAMENTO

Il “Contraente” dovrà garantire una temperatura di 22° centigradi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, anche a -10° esterni. La tolleranza massima garantita dall’art. 8 del D.P.R. 28.06.1977 n. 1052, alla temperatura di cui sopra, è di +/- 1° centigrado.

ART. 13 PIANO OPERATIVO - PROGRAMMA DI LAVORO

Secondo i termini e le modalità successivamente precisate, è richiesta l’elaborazione di un piano operativo - programma di lavoro, nel quale descrivere dettagliatamente i criteri operativi e tecnico esecutivi del servizio offerto in gestione. Più dettagliatamente il piano operativo - programma di lavoro dovrà essere steso avendo riguardo alle indicazioni minime descritte nel presente documento relative alle attività di gestione sanitaria (escluso il medico), tutelare, di natura alberghiera e complementari. Il menzionato piano dovrà contenere elementi e dati analitici che costituiranno vincolo ed impegno per la corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali in caso di aggiudicazione.

Viene pertanto richiesto:

- un dettagliato progetto organizzativo e funzionale che deve rispondere almeno ai requisiti minimi indicati agli articoli del capitolo II del presente documento, con descrizione della tipologia degli interventi e frequenza giornaliera, settimanale, mensile;
- il protocollo di gestione, produzione, stoccaggio e distribuzione acqua sanitaria, allo scopo di eliminare il problema legato alla legionellosi
- il programma di lavoro con l’integrazione delle indicazioni formulate dall’allegato C di cui alla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 della Regione Piemonte

ART. 14 PERSONALE IN ORGANICO

Il "Contraente" è chiamato ad organizzare in loco un proprio ufficio operativo sulle 24 ore diretto da un Responsabile di Struttura ai sensi della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. Per i turni di servizio dovrà essere prevista la presenza minima contemplata dalle vigenti normativa in materia.

14.1 Requisiti del personale

Per assicurare le prestazioni contrattuali il "Contraente" si avvarrà di proprio personale, in possesso della necessaria qualifica, e lo impiegherà sotto la loro diretta responsabilità, garantendo anche la presenza di almeno un responsabile. Il personale impiegato, salvo quello addetto alle mansioni elementari di supporto, dovrà essere in possesso di idoneo diploma di qualifica professionale, come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.

Per lo svolgimento del servizio appaltato, il "Contraente" si avvale di personale:

- a) in possesso di tutti i requisiti professionali previsti per ciascuna qualifica;
- b) in possesso di iscrizione a Collegi professionali di riferimento, ove richiesto dalle norme vigenti;
- c) in possesso di giudizio di idoneità specifica alla mansione di riferimento rilasciato dal medico competente del "Contraente";
- d) sottoposto alle vaccinazioni ed accertamenti opportuni in relazione alle attività svolte ed ai luoghi di lavoro oggetto di appalto (compresa TBC)
- e) in possesso di una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di comprensione e professionalità nell'attività richiesta, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue (QCE);
- f) in possesso del permesso di soggiorno ai sensi di legge, in corso di validità, qualora cittadini extracomunitari;

Il "Contraente" dovrà comunicare all'A.S.L. AL l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, i nominativi delle seguenti figure intese ai sensi:

dell'art. 2 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.:

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

dell'art. 18 lett. b) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.:

- Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza

del punto 8.1 dell'allegato VIII del D.M. 10.03.1998 e s.m.i.:

- Persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste dal piano di emergenza in caso di incendio.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Il personale del "Contraente" dovrà essere capace e fisicamente valido, in età lavorativa prevista dalla legge. Il personale dovrà essere sottoposto a cura e spese del "Contraente", sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata in corso d'opera. In ogni momento l'A.S.L. AL potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni. Il "Contraente" dovrà impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'Amministrazione appaltante, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, il "Contraente" si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente. Il turnover dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico del "Contraente", senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante. Il "Contraente" si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio personale ed a darne comunicazione - di volta in volta - all'A.S.L. AL. L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere al "Contraente" di trasferire altrove il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi; in tal caso il "Contraente" provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti. La qualificazione professionale deve essere adeguata.

14.2 Doveri del personale

Per lo svolgimento del servizio affidato il "Contraente" è responsabile del comportamento dei propri operatori e si organizza autonomamente affinché gli stessi – oltre a garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa in tutti gli aspetti – provvedano anche a:

- a) presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico;
- b) rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro, nonché mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli ospiti assistiti, dei famigliari e dell'altro personale dell'ASL AL, o di altre imprese appaltatrici di servizi affidati dalla stessa ASL AL;
- c) prendere disposizioni di servizio solo dal proprio Coordinatore, con esclusione di soggetti estranei all'espletamento del servizio;
- d) non intrattenersi con ospiti, parenti o dipendenti dell'ASL, se non per motivi inerenti l'espletamento delle attività di competenza;
- e) attenersi alle regole comportamentali di carattere generale vigenti per il personale dell'A.S.L. AL;
- f) non intralciare le attività del personale dipendente dell'A.S.L. AL, o di altre imprese appaltatrici di servizi affidati dalla stessa A.S.L. AL;

- g) non lasciare macchinari, attrezzature e materiali, che possono costituire fonte potenziale di pericolo, in luoghi di transito o di lavoro, oppure frequentati da ospiti, pazienti, utenti, o soggetti terzi;
- h) provvedere con diligenza all'esecuzione dei compiti assegnati ed alla cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati per motivi di servizio, o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- i) dare comunicazione immediata alla Direzione Amministrativa dell'A.S.L. AL di eventuali guasti o rotture di attrezzature da lavoro riscontrati nel corso del servizio;
- j) essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza; in particolare, astenersi dal manomettere o asportare qualsiasi bene di proprietà degli ospiti, dei caregivers e dell'A.S.L. AL, nonché dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza, ovunque posti, mantenendo il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui si venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- k) astenersi dal fumare ed utilizzare il telefono cellulare per esigenze private durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l) consegnare immediatamente le cose rinvenute, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- m) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli ospiti e loro familiari;
- n) astenersi dal fornire, a terzi non specificamente autorizzati dall'assistito o da chi ne ha facoltà, notizie personali o sullo stato di salute degli ospiti;
- o) lasciare immediatamente i locali dell'A.S.L. AL al termine del servizio.

14.3 Obblighi Del Contraente

Tutto il personale adibito al servizio opera sotto l'esclusiva responsabilità ed organizzazione del "Contraente", che dovrà provvedere a:

- a) installare, a proprie spese, apparecchi per la rilevazione informatizzata delle presenze dei propri operatori;
- b) fornire all'A.S.L. AL, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato, compresi Referente, Coordinatore e relativi sostituti, con indicazione delle relative qualifiche e titoli di studio e di abilitazione;
- c) provvedere tempestivamente all'aggiornamento dell'elenco in questione, anche ai fini della corretta gestione dell'emergenza basata sulle presenze del personale interno/esterno e sul massimo affollamento;
- d) consegnare mensilmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il riepilogo delle presenze dei propri operatori impiegati nel servizio appaltato, con il dettaglio delle ore lavorate/giorno di ogni singolo operatore nel mese di riferimento;
- e) ove richiesto dall'A.S.L. AL, in qualsiasi momento, precisare in quale giorno, orario e a chi è stato affidato ogni singolo servizio;
- f) dotare gli operatori di firma digitale, ove ne abbiano necessità per esigenze di servizio;
- g) dotare gli operatori di calzature da lavoro e divisa, preferibilmente conformi a quelle in uso presso l'A.S.L. AL, in quantità adeguata a garantirne l'igienicità, il decoro e la sicurezza;
- h) dotare gli operatori di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adeguati al rischio lavorativo afferente alle mansioni svolte;
- i) rispettare gli obblighi normativi, nonché quelli stabiliti nel presente documento, in materia di trattamento dei lavoratori e sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- j) rispettare le indicazioni normative in materia di responsabilità penali e civili dell'esercente le professioni sanitarie ex Legge n. 24/2017 (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*) ed i conseguenti obblighi di assicurazione;

- k) garantire che gli operatori eseguano tutte le prestazioni afferenti ad ogni specifica figura professionale;
- l) rispettare la normativa vigente nel tempo in materia di prevenzione incendi per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'individuazione del numero di lavoratori in possesso di adeguato attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Rischio Alto (il riferimento attuale è il DM 19/03/2015, che prevede in particolare l'obbligo di garantire, per ogni turno, un numero di lavoratori valutato in base alle dimensioni del comparto e al numero di posti letto);
- m) informare tempestivamente e circostanziatamente l'A.S.L. AL allorché un operatore denunci di aver subito un infortunio sul lavoro;
- n) rendere immediatamente disponibile, a richiesta dell'A.S.L. AL, la seguente documentazione probatoria di taluni adempimenti contrattuali, quale a titolo indicativo ma non esaustivo: n.1 titoli e curriculum professionale per singolo operatore impiegato nella sede di lavoro di riferimento; n.2 documentazione relativa all'adempimento nei confronti degli operatori degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela del lavoratore; n.3 certificati di idoneità rilasciati del Medico Competente e loro aggiornamenti per tutti gli operatori addetti ad attività soggette a vigilanza sanitaria; n.4 attestazioni relative alla formazione professionale e di sicurezza (formazione iniziale di base e formazione di aggiornamento) ed agli adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; n.5 permessi di soggiorno in corso di validità dei cittadini extracomunitari; n.6 registri o simili attestanti l'avvenuta dotazione al proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi di protezione e degli strumenti da lavoro di sicurezza che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate;
- o) informare dettagliatamente i propri operatori di tutti gli obblighi che derivano dallo svolgere la loro attività lavorativa presso l'A.S.L. AL;

Formazione In Materia Di Sicurezza

Il "Contraente" è tenuto, a propria cura e spese, ad organizzare per i propri operatori impiegati nel servizio appaltato, previo confronto fra i rispettivi RSPP, la seguente formazione specifica:

- a) i corsi e le prove di emergenza ed evacuazione specifici per la struttura in gestione, sulla base dei Piani vigenti presso l'A.S.L. AL, mirati alla conoscenza di luoghi, impianti, dotazioni, procedure;
- b) la formazione alla gestione dei gas medicali (ossigeno).

Il personale impiegato dal “Contraente” non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell’ASL; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente documento. Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il “Contraente” e la Direzione dell’ASL. Al termine del servizio il personale del “Contraente” dovrà lasciare i locali della struttura. Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L’A.S.L. AL può richiedere l’allontanamento di quel personale del “Contraente” che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa. Il “Contraente” è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente documento. Il “Contraente” è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell’ASL, per colpa imputabile ai propri dipendenti. Tutto il personale della ditta addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre il personale del “Contraente”, durante l’espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall’art. 6 della Legge 03.08.2007 n. 123. Il “Contraente” (e per esso il personale dipendente) che opererà all’interno dei plessi dell’A.S.L. AL, dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e ufficialmente stabilite dalla stessa, ovvero a quelle appositamente emanate a carico del personale del “Contraente”. Il “Contraente” stesso ed il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l’espletamento del servizio, sia che siano riferite all’organizzazione e alle attività dell’A.S.L. AL che ai pazienti.

14.4 Trattamento dei lavoratori

Il “Contraente” si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto d’appalto, le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza del personale impiegato nell’espletamento del servizio appaltato. Il “Contraente” si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative e dalle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto, compresa l’eventuale ripetizione contrattuale. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Il “Contraente” è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Il “Contraente” è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori. L’A.S.L. AL potrà richiedere al “Contraente”, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, l’esibizione di ogni documentazione (modelli INPS, buste paga, assicurazione INAIL, ecc..) idonea a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle norme in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora il “Contraente” non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’A.S.L. AL ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il “Contraente” si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni; l’A.S.L. AL non potrà accettare l’applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l’A.S.L. AL, previa comunicazione al “Contraente” dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il “Contraente” non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano il “Contraente” anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Il “Contraente” esonera fin d’ora l’A.S.L. AL, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. Il “Contraente” è tenuto alla scrupolosa osservanza della Legge n. 1369/1960 e successive modificazioni, in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

14.5 Clausola Sociale

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e dell’art. 57 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. Il “Contraente” è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del “Contraente” uscente. L’applicazione della “Clausola Sociale” non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dal “Contraente” uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione del “Contraente” subentrante, nonché con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo fabbisogno di cui al presente appalto. Resta a carico del “Contraente” subentrante l’adeguamento dei corretti livelli retributivi e di inquadramento del personale alla mansione effettivamente richiesta dal presente documento. La mancata accettazione della “Clausola Sociale” da parte dell’operatore economico concorrente, costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche. L’A.S.L. AL rimane in ogni caso estranea alle modalità di riassorbimento ed a quanto concerne tale iter. Prima dell’inizio effettivo del servizio di cui al presente documento, il “Contraente” uscente ed il nuovo “Contraente” dovranno notificare all’A.S.L. AL comunicazione di avvenuto riassorbimento del personale dedicato da parte del nuovo “Contraente”, o le diverse scelte, condivise, da parte di entrambi gli operatori economici interessati. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla vigente normativa in materia.

14.6 Limitazione Del Turn-Over Degli Operatori

Nel caso di inserimento di nuovi operatori impiegati nel servizio appaltato, il “Contraente” garantisce un periodo di affiancamento minimo di cinque giorni, senza oneri aggiuntivi a carico dell’A.S.L. AL, al fine di consentire all’operatore di familiarizzare con l’ambiente di lavoro, le procedure in uso e gli ospiti della RSA. Al fine di garantire la continuità della relazione con gli ospiti, in considerazione della loro fragilità, gli operatori impiegati nel servizio appaltato dovranno essere destinati, in linea di massima, in via continuativa nel medesimo Nucleo, realizzando così un’organizzazione del lavoro che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza delle esigenze e specificità dell’utenza di riferimento.

14.7 Adempimenti ai sensi delle vigenti norme di sicurezza del lavoro e per l’emersione del lavoro irregolare

Il “Contraente” deve provvedere alla redazione del proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR) con espresso riferimento al servizio appaltato ed alle modalità di espletamento dello stesso, avuto riguardo alle aree interessate. Il documento va trasmesso all’A.S.L. AL per l’avvio del coordinamento. L’A.S.L. AL si impegna ad aggiornare tempestivamente il “Contraente” di eventuali variazioni del rischio lavorativo che dovessero insorgere in costanza di rapporto contrattuale. L’A.S.L. AL e il “Contraente”, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, prevedono momenti informativi periodici sulla situazione e momenti di coordinamento sulle misure di prevenzione e protezione dalle interferenze. Il “Contraente” si impegna a cooperare con l’A.S.L. AL, garantendo:

- la nomina del proprio referente per la sicurezza per l'appalto specifico;
- l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro dell'A.S.L. AL: all'uopo, metterà a disposizione di quest'ultimo le opportune certificazioni;
- la circolazione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- la partecipazione agli incontri congiunti concordati;
- la partecipazione a corsi organizzati dall'A.S.L. AL per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro;
- la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Il "Contraente" garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale o dei soci lavoratori avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro al RSPP dell'A.S.L. AL. Il "Contraente" si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività. e, a tal fine:

- garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato nel servizio, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.
- si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate.

Le disposizioni emanate dalla Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi ed alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente recepite dal "Contraente"; l'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste ex lege, dà diritto all'A.S.L. AL di rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare le penali contemplate nel presente documento. Il personale del "Contraente" (anche con rapporto libero-professionale) impiegato nel servizio appaltato deve essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia del dipendente e generalità dello stesso, con indicazione della ragione sociale del "Contraente". L'A.S.L. AL si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte del "Contraente" degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti; in caso di riscontro mancato rispetto degli stessi, l'A.S.L. AL valuta la gravità dell'inadempienza, disponendo l'applicazione di una penale, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto. L'A.S.L. AL è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale del "Contraente" per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. Il "Contraente" esonera fin d'ora l'A.S.L. AL, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.

14.8 Rappresentante del "Contraente"

Il "Contraente" dovrà indicare il Responsabile di servizio che dovrà essere notificato all'A.S.L. AL prima dell'inizio del servizio, con funzioni di supervisione e controllo, che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali. Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al "Contraente" stesso. Il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal "Contraente". Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'A.S.L. AL per il controllo dell'andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

14.9 Sicurezza sul lavoro

E' fatto obbligo all'Impresa il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Il "Contraente" dovrà fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alla normativa vigente.

14.10 Formazione ed aggiornamento

Il "Contraente" dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- bisogni relazionali dei pazienti;
- la comunicazione e le attività occupazionali;
- funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato alla flessibilità e alla personalizzazione;
- comunicazione corretta fra gli operatori;
- rapporto con i familiari;
- la qualità dell'assistenza;
- lavorare in gruppo.

14.11 Disposizioni sanitarie

Il personale del "Contraente" deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese del "Contraente", sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l'A.S.L. AL potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente della ditta.

14.12 Segreto d'ufficio

Il dipendente del "Contraente" dovrà mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti o dell'A.S.L. delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.

ART. 15 CERTIFICAZIONI

Il "Contraente" dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le certificazioni previste dalle vigenti norme e della relativa agibilità dei locali qualora necessarie, ivi compreso il Certificato di Prevenzione incendi, che dovrà essere rinnovato ed aggiornato. Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati devono essere consegnate alla S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche dell'A.S.L. AL.

ART. 16 CONTROLLI

L'A.S.L. AL si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli Ospiti delle residenze, l'osservanza di quanto disposto nel presente documento nonché la conformità al progetto presentato dal "Contraente". L'Amministrazione dell'A.S.L., tramite le persone preposte, potrà controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dal "Contraente", al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali. E' fatta salva la facoltà della A.S.L. AL di richiedere al "Contraente", ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti indicati ai precedenti articoli, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi e la fotocopia del registro delle presenze indicanti nominativi e turni di lavoro svolto dal personale. Resta fermo il controllo svolto dalle commissioni di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 17 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le prestazioni di cui al presente documento poste a totale carico del "Contraente" che vi provvederà con propria organizzazione, personale, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono in riassunto le seguenti:

per quanto attiene il personale:

- organizzazione del personale dipendente;
- gestione normativa ed economica del personale utilizzato;

per quanto attinente la gestione:

- mantenimento degli standards qualitativi dell'accreditamento in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. 25 – 12129 del 14.09.2009 e s.m.i.;
- servizio di ristorazione, consistente nell'organizzazione della giornata alimentare dell'Ospite in tutte le sue fasi e nella sequenze della filiera alimentare;
- fornitura dei servizi da tavola;
- fornitura della biancheria piana e confezionata necessaria agli ospiti della struttura ed il reintegro della stessa;
- approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime e degli ingredienti di cucina;
- preparazione, cottura, distribuzione e somministrazione del vitto;
- acquisto dei materiali di consumo per la pulizia e per la ordinaria manutenzione delle attrezzature e dei locali in uso e loro impiego;
- spese per il corredo necessario al personale utilizzato;
- mantenimento degli ospiti ed attività;
- pulizia dei locali nella loro totalità, materiali di consumo compreso il materiale per l'igiene e la pulizia personale dell'ospite, nonché servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;

- lavanderia, stireria, guardaroba, fornitura biancheria piana, cerata e tovagliato necessario alla somministrazione dei pasti;
- servizi amministrativi diversi così come indicato al corrispondente articolo del presente documento;
- organizzazione e gestione della prevenzione e sicurezza antincendio, comprensiva della realizzazione dei piani di emergenza ed evacuazione, squadre di primo intervento (con eventuali attestati di idoneità tecnica per struttura a rischio elevato), armadi ed attrezzature per le citate squadre, eventuali barella per evacuazione, ecc.
- servizi di giardinaggio e manutenzione arre verdi comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;
- altri servizi complementari
- la corretta conservazione dei farmaci e dei presidi sanitari; eventuali carenze o disservizi dipendenti dalle attività e forniture di cui sopra e non riconducibili alle responsabilità del gestore, dovranno tempestivamente essere segnalati all'Ente appaltante in modo che si possa provvedere immediatamente alla loro eliminazione. L'esigenza di integrazione o la sostituzione del materiale messo a disposizione dovrà essere documentato da specifica richiesta dall'Ente appaltante che nel caso di accertata incuria provvederà a rivalsa sull'aggiudicatario

per quanto attiene le spese e i carichi fiscali:

- imposte fiscali e tasse derivanti dall'assunzione dell'appalto;
- oneri per l'allontanamento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi;
- tutte le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- tutte le spese relative al contratto ed alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- oneri derivanti dalle richieste coperture assicurative;

Il "Contraente" è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.01.97 e dalla normativa regionale, nonché ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti ed in particolare:

- adeguamenti riguardanti attrezzature eventualmente necessarie in seguito a disposizioni Legislative o a Direttive Nazionali e/o Regionali, ivi incluso l'obbligo del costante mantenimento dei locali ai livelli di sicurezza previsti dalle vigenti leggi, specie per impianti ed attrezzature (Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81);
- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la valutazione dei rischi lavorativi e la stesura del relativo documento di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81;
- la stesura e l'applicazione operativa del Piano di Emergenza ed Evacuazione di cui al punto B3 della Circolare del Ministero degli Interni 29.08.1995 n. P1564/4146;
- la nomina della squadra di emergenza;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori; a tal fine il "Contraente" dovrà predisporre specifico programma relativo a questi aspetti;
- l'installazione delle attrezzature mobili di estinzione, della cartellonistica di avviso e prescrizione e delle attrezzature antincendio di primo intervento unitamente alla loro corretta manutenzione periodica
- quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia;

- l'istanza di concessione del Certificato di Prevenzione Incendi, previsto dalla vigente normativa in materia

Sono inoltre a carico del "Contraente" le seguenti spese generali e materiali di consumo comprendenti:

- spese postali;
- spese telefoniche;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- imposte e tasse;
- fornitura dell'energia elettrica compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto;
- fornitura di gas per uso domestico e per riscaldamento compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto;
- alla fornitura dell'acqua calda e fredda compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto;
- riscaldamento dei locali;
- trasporti, intendendo tali prestazioni quelle direttamente connesse alla gestione del servizio e con esclusione dell'eventuale trasporto degli ospiti;
- stampati e cancelleria;
- abbonamenti, elaborazione dati, tesoreria, spese tecniche e legali, animazione e tempo libero, culto;
- raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della Residenza assistenziale;
- raccolta e smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti speciali: tale servizio potrà essere espletato dal "Contraente" anche indirettamente;
- trattamento acque e manutenzione eventuali impianti di condizionamento;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili, arredi ed attrezzature di proprietà dell'ASL concesse in uso gratuito;

Il "Contraente" è tenuto al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dalla normativa vigente nazionale e regionale, nonché dei requisiti in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

Inoltre il "Contraente" è tenuto:

- ad attuare gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 (es: valutazione di rischi, piani di emergenza o di evacuazione, designazione addetti all'emergenza, nomina RSP e medico competente, informazione, turnazione, addestramento del lavoratori, ecc);
- all'installazione delle attrezzature mobili di estinzione, della cartellonistica di avviso e prescrizione e delle attrezzature antincendio di primo intervento unitamente alla loro corretta manutenzione periodica;
- a quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia.

Il "Contraente" dovrà fornire, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (piano di emergenza ed evacuazione della struttura). Il "Contraente" inoltre si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando l'A.S.L. AL.

Rimangono a carico dell'A.S.L. i seguenti oneri relativi:

- il pagamento delle rette sanitarie rispetto agli ospiti convenzionati della struttura;
- la fornitura di farmaci, secondo la D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte, e presidi sanitari con particolare riguardo agli ausili inseriti nell'elenco n. 2 del Regolamento per le prestazioni di assistenza protesica di cui al D.M. n. 332/1999.
- gli oneri conseguenti al trasferimento in ambulanza degli ospiti convenzionati regolamentati secondo quanto previsto da D.G.R. 45-4248 del 30-07-2012.

Rientra poi nella libera iniziativa dell'ospite richiedere altre eventuali prestazioni sanitarie specialistiche a pagamento: l'eventuale trasporto per queste ultime è a carico dell'ospite stesso.

ART. 18 RESPONSABILITA' E ONERI ASSICURATIVI

Il "Contraente" è custode dei locali ad essa assegnati e di tutto quanto in essi è contenuto anche di proprietà dell'A.S.L. AL. Esse rispondono direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio e del personale addetto, possa derivare all'Azienda ed a terzi. Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti. Il "Contraente" è altresì responsabile di ogni danno arrecato agli ospiti, all'ASL od a terzi nell'espletamento dei servizi rimanendo pertanto sollevata l'A.S.L. AL da ogni pretesa risarcitoria. In particolare, dovranno provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati e saranno inoltre tenuti responsabili della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. Il "Contraente" dovrà inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto e qualora queste non dovessero provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.S.L. AL provvederà direttamente a danno del "Contraente" medesimo, trattenendo la spesa sul deposito cauzionale definitivo o sull'importo sulle fatture in pagamento.

Il "Contraente" provvederà a stipulare a proprie spese le seguenti polizze assicurative:

1) POLIZZA INCENDIO

La polizza dovrà garantire l'A.S.L. AL, con rinuncia alla rivalsa verso lo stesso, per danni derivanti da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ad impianti ed attrezzature dell'Ente stesso compresi atti dolosi/o, colposi/o di terzi o dipendenti sia dell'Ente che del Gestore, con almeno Euro 1.500.000,00 per il rischio locativo.

2) POLIZZA R.C.T. / R.C.O.

La polizza dovrà garantire verso terzi relativamente alla conduzione dei locali, degli impianti e di macchine e attrezzature affidate al Gestore, oltre alla responsabilità per la somministrazione di prodotti alimentari, con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 e dare garanzia verso i dipendenti del Gestore stesso e dell'Ente appaltante e/o terzi per un massimale congruo.

3) POLIZZA GUASTI MACCHINE

La polizza sarà "all-risk" su valore di Euro 500.000,00 per impianti e macchinari in uso al gestore, compresi i danni causati da dipendenti anche dell'Ente e con rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente stesso.

Nei contratti assicurativi sopra elencati salvo il punto 3) dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore della Stazione Appaltante. Ogni documento relativo alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'A.S.L. AL.

ART. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1 Clausola Risolutiva

Qualora il servizio reso dal soggetto affidatario risultasse inadeguato, l'A.S.L. AL formulerà i propri rilievi scritti la cui mancata ottemperanza potrà determinare la risoluzione del contratto per inadempienza. Le prestazioni e/o le modalità di adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione contrattuale sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- per revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura disposta dall'organo competente ai sensi della normativa regionale vigente;
- mancata attivazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- mancata esecuzione, anche parziale, dei lavori di sistemazione e di mantenimento degli immobili, con riguardo al cronoprogramma;
- mancato rispetto degli standard qualitativi del servizio previsti dal presente documento e dalla normativa regionale di riferimento;
- mancata corresponsione nei confronti dell'A.S.L. AL del canone offerto in sede di gara nei termini previsti;
- reiterata sospensione anche parziale, dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati;
- abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- stato di insolvenza del "Contraente" o frode accertata del medesimo;
- appalto di lavori, di servizi e di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell'amministrazione concedente;
- inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Verificandosi anche solo una delle predette fattispecie, l'A.S.L. AL contesterà mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

19.2 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della cauzione parzialmente o totalmente eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- b) qualora si verificano le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

- c) qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane Spa, o senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il contratto cesserà inoltre la sua efficacia nei seguenti casi:

- 1) qualora si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali reiterate violazioni degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale e violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- 2) in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del "Contraente";
- 3) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- 4) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- 5) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 6) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'affidatario, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- 7) qualora il "Contraente" non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'A.S.L. AL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano la corretta esecuzione del contratto di concessione e dei relativi obblighi nei termini prescritti;
- 8) per gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente documento;
- 9) qualora il "Contraente" si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- 10) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.

L'eventuale risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione al "Contraente". L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione del contratto comporta la perdita immediata del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'A.S.L. AL di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato al "Contraente" inadempiente mediante PEC, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Al "Contraente" inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'A.S.L. AL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell'A.S.L. AL sui beni del "Contraente". Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il "Contraente" dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il "Contraente" dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

ART. 20 NULLITA' DEL CONTRATTO

Nel caso di aggiudicazione, il "Contraente" dovrà dichiarare altresì di non aver conferito attività lavorative o professionali nei confronti di soggetti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego hanno svolto attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. (Rif. Art. 53 comma 16-ter Del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.). Il contratto stipulato con la Ditta che si trova nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. è nullo.

ART. 21 SUBAPPALTO E INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

Il "Contraente" è tenuto ad eseguire in proprio il servizio appaltato; è ammesso il subappalto, in conformità e sotto osservanza delle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. È vietato al "Contraente" subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa dell'A.S.L. AL, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte dell'A.S.L. AL. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell'A.S.L. AL. L'autorizzazione al subappalto concessa non esonera il "Contraente", per i servizi oggetto di subappalto, dagli obblighi assunti con l'A.S.L. AL e regolati dal presente documento; il "Contraente" resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte all'A.S.L. AL. Il "Contraente" si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. AL da qualsivoglia pretesa di terzi, per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, autorizzano l'A.S.L. AL a risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. b), senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata

ART. 22 DEFICIENZE DEL SERVIZIO E DIVIETO DI SOSPENSIONE E RITARDO

Qualificazione Del Servizio – Servizi Di Emergenza

In considerazione delle specifiche finalità del servizio appaltato, lo stesso si considera di pubblica utilità – ad ogni conseguente effetto – e per nessuna ragione potrà essere soppresso o eseguito parzialmente. Il "Contraente" s'impegna a garantire l'erogazione del servizio appaltato nel rispetto dei termini, tempi, condizioni e modalità riportate nel presente documento con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione e all'esecuzione dell'appalto (esempio: eventi atmosferici, scioperi, ecc.). Il "Contraente" è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi nelle forme dalla stessa previste, dando preventiva e tempestiva comunicazione dello sciopero all'A.S.L. AL. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C.

22.1 Deficienze Del Servizio

Qualora l'A.S.L. AL accertasse l'esistenza d'inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dal "Contraente", oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al contraente di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli al riguardo un termine perentorio fatta salva la applicazione delle penalità che verranno successivamente indicate.

22.2 Divieto Di Sospendere O Ritardare Il Servizio

Il “Contraente” non può sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’A.S.L. AL. La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale del “Contraente” costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del “Contraente” qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’A.S.L. AL a mezzo PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico del “Contraente” tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione e la applicazione delle penalità previste per tale evenienza come idi seguito definite.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento , l’A.S.L. AL si riserva di adire l’Autorità giudiziaria competente, e potrà ravvisarsi, tra l’altro, l’integrazione del reato di cui all’art. 331 Codice Penale (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), in base al quale «*Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. [...]»* .

22.3 Controlli - Inadempienze – Penalità

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del “Contraente” comporteranno l’applicazione delle penali di seguito indicate. L’applicazione di n. 2 penali potrà comportare anche l’applicazione della risoluzione contrattuale. L’A.S.L. AL si riserva sempre ogni forma di controllo sui servizi aggiudicati. Il “Contraente”, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente contratto. Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente contratto, è tenuta al pagamento delle seguenti penali:

22.3.1 Mancato rispetto dello standard minimo di accreditamento

In caso di mancato rispetto dello standard minimo di accreditamento (salvo maggiori penali conseguenti azioni e sanzioni in sede di vigilanza) sarà applicata una penalità pari ad Euro 2.500,00 per ciascun caso accertato.

22.3.2 Mancato rispetto delle norme e delle indicazioni

In caso di mancato rispetto delle norme e delle indicazioni regionali e nazionali che regolano l’assistenza sanitaria e sociosanitaria sarà applicata una penalità pari ad Euro 2.500,00 per ciascun caso accertato.

22.3.3 Mancato rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei lavoratori

In caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei lavoratori e degli obblighi in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sarà applicata una penalità pari ad Euro 3.000,00 per ciascun caso accertato.

22.3.4 Professionista non iscritto/sospeso dall’Ordine / Collegio

In caso di impiego di professionisti non iscritti all’Ordine / Collegio, se pertinente, o per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione, sarà applicata una penalità pari ad Euro 2.500,00 per ciascun caso accertato, oltre ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di effettivo servizio del professionista.

22.3.5 Mancato avvio del servizio entro i termini previsti ovvero concordati dalle parti

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'A.S.L. AL si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

22.3.6 Mancata effettuazione del servizio o di ritardo

In caso di mancato rispetto dell'orario delle prestazioni concordate (per ritardi, assenze ecc.) verrà applicata una penale di 500,00 Euro per ogni segnalazione.

22.3.7 Inosservanza dei turni programmati

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio legate alla comunicazione con o senza preavviso da parte della ditta dell'impossibilità di garantire le prestazioni programmate. Sarà applicata la penale di Euro 250,00 per ogni prestazione non effettuata.

22.3.8 Inosservanza delle regole di condotta

In caso di inosservanza delle regole di condotta durante l'effettuazione delle prestazioni, verrà applicata per ogni violazione una penale di Euro 250,00.

22.3.9 Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti

In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte del personale del "Contraente", verrà applicata una penale di Euro 500,00 per ogni violazione.

22.3.10 Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'A.S.L. AL chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda si riserva di applicare una penale pari ad Euro 500,00. In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di richiedere al "Contraente" il risarcimento per eventuali danni arrecati.

22.3.11 Sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio

In caso di sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio, verrà applicata una penale di Euro 1.500,00 per ogni violazione.

22.3.12 Mancata sostituzione del personale

Per la mancata sostituzione del personale impiegato (es. malattia, ferie, sostituzione su richiesta dell'A.S.L.), sarà applicata la penale di Euro 250,00 per ogni violazione.

Le penalità di cui ai punti precedenti saranno comminate previa contestazione scritta trasmessa via PEC dall'A.S.L. AL al "Contraente". Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che il "Contraente" abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall'A.S.L. AL, le penalità si intendono accettate.

L'amministrazione contraente procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal "Contraente" ovvero tramite escussione delle garanzie presentate.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria dal rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'A.S.L. AL.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra ditta l'esecuzione del servizio, restando a carico del "Contraente" inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempienza. Il "Contraente" inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'A.S.L. AL provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' A.S.L. AL risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- qualora si verificano le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane Spa, o senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- subappalto totale o parziale;
- cessione del contratto;
- nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del "Contraente", ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.

L'A.S.L. AL ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora il soggetto affidatario:

- non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- non esegua la fornitura e le prestazioni ad essa connesse in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- non impieghi personale con i requisiti concordati;
- non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'A.S.L. AL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall'A.S.L. AL;
- non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave o continuativo e reiterato (oltre 2 volte) che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'A.S.L. AL ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del soggetto affidatario);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Contraente, sarà dovuto il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi dei servizi. Nessun indennizzo è dovuto al "Contraente" inadempiente. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento amministrativo dell'A.S.L. AL del quale viene data comunicazione al soggetto affidatario. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'A.S.L. AL di affidare a terzi i servizi, in danno del "Contraente" inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato al "Contraente" inadempiente mediante PEC, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Al "Contraente" inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'A.S.L. AL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del "Contraente", senza pregiudizio dei diritti dell'A.S.L. AL sui beni del soggetto affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete al "Contraente" inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il "Contraente" dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il "Contraente" dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

ART. 24 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il "Contraente" sarà obbligato a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 15.06.1990 n. 146, come modificata ed integrata anche dalla legge 11.04.2000 n. 83, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché la determinazione di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge, rientrando la presente concessione di servizi nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte.

ART. 25 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE O ABBANDONO DI UNO O PIÙ SERVIZI

Qualora il “Contraente” dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’A.S.L. AL, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà al “Contraente” inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta in sede di liquidazione dalle fatture in scadenza. L’A.S.L. AL ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il “Contraente” e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il “Contraente” rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta.

ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione l’Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, del Codice. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta del “Contraente”, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura secondo le modalità previste dall’art.103 comma 5 del Codice nel limite massimo corrispondente al 80% dell’iniziale importo garantito. L’importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 7 del Codice e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART. 27 OBBLIGHI / ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata il “Contraente” si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- a notificare all’A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.

- a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopra indicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3, 9° comma, della Legge 13.08.2010, n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

Art. 28 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il "Contraente" si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

Art. 29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI: II

Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC aslal@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it;

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:

- gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
- (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;

MODALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;

COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- e in tal caso, l'accesso ai dati;
- avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
- opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda : aslal@pec.aslal.it.

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 30 SPESE CONTRATTUALI

A carico del “Contraente” sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 31 IMPOSTA DI BOLLO

Come prescritto dall’art. 18 comma 10 del “Codice” rimane a carico del “Contraente” il pagamento dell’imposta di bollo che viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell’imposta di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Sono di seguito indicati i valori dell’imposta di bollo stabiliti dall’allegato I.4 al “Codice”:

Fascia di importo contratto I.V.A. esclusa	Valore dell’imposta
Inferiore a Euro 40.000,00	Esente
≥ Euro 40.000,00 < Euro 150.000,00	Euro 40,00
≥ Euro 150.000,00 < Euro 1.000.000,00	Euro 120,00
≥ Euro 1.000.000,00 < Euro 5.000.000,00	Euro 250,00
≥ Euro 5.000.000,00 < Euro 25.000.000,00	Euro 500,00
≥ Euro 25.000.000,00	Euro 1.000,00

L’Agenzia delle Entrate ha già rilasciato la risoluzione n. 37/E del 18.06.2023 contenente le modalità di versamento dell’imposta ed i codici tributo che il “Contraente” dovrà indicare con la compilazione del Modello F24 ELIDE. Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere presentata in occasione della stipula del contratto mediante lettera commerciale.

ART. 32 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 33 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.

ART. 34 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 48, comma 12, del Codice. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 35 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA*). Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 94 e 95 del "Codice" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 65 del "Codice", oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

ART. 36 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento , si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Codice che nel Codice Civile.

ART. 37 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il documento e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il documento di gara si applicherà quanto indicato nel documento di gara.

ART. 38 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente documento. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente documento . L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L. AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 39 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come Foro esclusivo competente, per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario, quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**